Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 25 giugno 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1139.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze . . . Pag. 2050

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1140.
Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito verso il Demanio della Società concessionaria delle Regie terme di Santa Cesarea. Pag. 2050

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n 1141.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata . . . Pag. 2050

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1142.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose. Pag. 2050

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1143.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale . . . Pag. 2050

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1144.
Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma. Pag. 2051

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1145.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi . . . Pag. 2051

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1936-XIV, n. 1146.
Approvazione dell'Accordo italo-albanese, stipulato in Tirana il 30 maggio 1936-XIV . . . Pag. 2051

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1147.
Provvedimenti per i danni del terremoto dell'Isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria . . . Pag. 2052

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1148.
Riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1936-XIV, n. 1149. Pag. 2053
Sospensione dell'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 1150. Pag. 2053
Istituzione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale . . . Pag. 2053

REGIO DECRETO 17 maggio 1936-XIV, n. 1151.
Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio prof. Carlo Lessona » in Savona . . . Pag. 2054

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 1152.
Dichiarazione formale dei fini della Pia Associazione sotto il titolo di Maria SS.ma di Costantinopoli, in Bitritto (Bari) . . . Pag. 2054

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1153.
Erezione in ente morale della Società Entomologica Italiana con sede in Genova . . . Pag. 2054

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 1154.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile della Rimembranza Soliani gr. uff. ing. Nabor e cav. Costante, in Lentigione di Brescello. Pag. 2054

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1936-XIV.
Norme di applicazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, concernente la produzione serica nazionale della campagna 1936. Pag. 2054

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1935-XIV.
Situazione dei posti di ruolo del personale, per ciascuna delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 16 settembre 1934 . . . Pag. 2057

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 2063

CONCORSI

Regia prefettura di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . Pag. 2063

Regia prefettura di Cuneo: Graduatoria generale dei concorsi ai posti di levatrice condotta . . . Pag. 2064

Regia prefettura di Firenze: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . Pag. 2064

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 25 GIUGNO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 30: **Ing. V. Zacchi e C. - Società italiana fonderie officine meccaniche « S.I.F.O.M. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1936-XIV. — **Comune di Pozzolengo (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1936-XIV. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV. — **Società anonima elettrica maremmana, in Firenze:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV. — **Società anonima immobiliare « L'edificio », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni del mutuo di L. 10.000.000 sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV. — **Società anonima Cotonifici F.lli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito comunale di L. 2.500.000 sorteggiate il 30 maggio 1936-XIV. — Obbligazioni dei prestiti civici di L. 3.000.000 e L. 1.000.000 sorteggiate nella 21ª estrazione del 1° giugno 1936-XIV. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV. — **Società anonima meridionale di elettricità, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % serie D sorteggiate nella 2ª estrazione del 28 maggio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Fiume:** Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito di 20.000.000 di corone sorteggiate nella 52ª estrazione del 1° giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea (Aosta):** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1936-XIV. — **Società anonima ferrarese per trazione forza e luce, in**

Ferrara: Obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 23ª estrazione del 3 giugno 1936-XIV. — **Società anonima generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.E.T. » Società anonima esercizi telefonici, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1139.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1140.
Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito verso il Demanio della Società concessionaria delle Regie terme di Santa Cesarea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Il saggio dell'interesse annuo da corrispondersi dalla Società Anonima Saverio Sticchi, concessionaria delle Regie grotte demaniali in Santa Cesarea Terme, sull'anticipazione di lire 700.000, concessale dal Regio demanio, ai termini dell'art. 7, comma 2° della convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883, è fissato nella misura del 4,75 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1141.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1142.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro per le comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1143
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo le parole: « della Nazione », sono aggiunte le parole: « e con il Comando della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

« Art. 4. — L'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto con i Ministeri militari e col Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro e impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo.

« I Comandi di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per mezzo dell'ispettore pre-postmilitare e sportivo vigilano e controllano l'andamento tecnico e amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

« Gli ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione accertano il regolare svolgimento delle esercitazioni ».

Al 2° comma dell'articolo 6 è sostituito il seguente:

« Il Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale cura la massima possibile diffusione delle sezioni di tiro nei comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che decide in merito ».

All'articolo 7 è sostituito il seguente:

« Art. 7. — La Sezione di tiro a segno è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, su designazione del Comando di legione competente per territorio, ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

del presidente della Sezione;

di un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno, nominato dal presidente dell'Unione stessa;

di un delegato del comune nominato dal Podestà.

« Le suaccennate cariche sono gratuite.

« Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra gli estranei ».

All'articolo 13, alle parole: « L'ispettore di zona per l'istruzione premilitare e postmilitare », sono sostituite le parole: « Il Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Al 3° comma dell'articolo 14, alle parole: « la Presidenza del Consiglio dei Ministri », sono sostituite le parole: « il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Al 3° comma dell'articolo 19 è sostituito il seguente:

« Le medaglie e i diplomi di benemerenza vengono concessi dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di concerto con l'ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta dei Comandi di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare ».

All'articolo 21 è sostituito il seguente:

« Art. 21. — Le Sezioni, previa autorizzazione del Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono istituire delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Comando di legione competente per territorio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1144.

Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È approvato e reso esecutorio il contratto in data 9 marzo 1936-XIV, in virtù del quale lo Stato ha alienato al comune di Siena tre vecchie caserme demaniali, per il prezzo di L. 1.500.000; ed il comune di Siena si è impegnato a contribuire, per un importo di L. 7.650.000 (da tal somma detratto l'ammontare delle tasse da scontare in dipendenza di tutti gli impegni col contratto stesso assunti) nella spesa per la costruzione in Siena di una nuova caserma, nonchè a donare allo Stato l'area di sedime per la costruenda caserma ed a concederne altra, per campo sportivo, in uso gratuito e perpetuo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1145.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, intendendosi il decreto stesso presentato dal Capo del Governo anche quale Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

« Art. 4. — Nelle circostanze previste dall'art. 1 il Capo del Governo può autorizzare il Ministro per la marina a requisire o noleggiare il naviglio mercantile occorrente per le esigenze delle Forze armate e ad organizzarne l'impiego.

Il Ministro per la marina darà conoscenza delle navi che si propone di noleggiare o requisire al Ministro per le comunicazioni, col quale procederà d'intesa quando si tratti di navi vincolate a servizi esercitati in base a convenzioni stipulate con lo Stato. Per la requisizione ed il noleggio di cui al presente articolo vale il disposto del precedente art. 3, intendendosi sostituito al bilancio del Ministero delle comunicazioni quello della marina ed al Ministro per le comunicazioni il Ministro per la marina ».

La numerazione degli articoli 4, 5 e 6 è rispettivamente mutata in 5, 6 e 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1936-XIV, n. 1146.

Approvazione dell'Accordo italo-albanese, stipulato in Tirana il 30 maggio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese stipulato in Tirana il 30 maggio 1936 per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale al vigente trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-albanese stipulato in Tirana il 30 maggio 1936 mediante scambio di note e che fissa al 25 giugno 1936-XIV l'entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936-XIV, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-albanese del 20 gennaio 1924.

Art. 2. — Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento nazionale per la conversione in legge entrerà in vigore il 25 giugno 1936-XIV.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 374, foglio 168. — MANCINI.

REGIA LEGAZIONE D'ITALIA
n. 1524. Tirana, le 30 mai 1936.

Monsieur le Ministre,

Confirmant l'accord intervenu aujourd'hui à l'occasion de l'échange des Instruments de ratification du Protocole Additionnel au Traité de Commerce et de navigation du 24 janvier 1924, signé à Tirana le 28 janvier 1936, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement approuve la proposition de fixer au 25 juin 1936 la date de l'entrée en vigueur du dit Protocole.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. M. INDELLI.

A Son Excellence
Monsieur FUAD ASLANI
Ministre des Affaires Etrangères du Royaume d'Albanie
TIRANA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

MINISTERE ROYAL
DES AFFAIRES ETRANGERES D'ALBANIE
n. 1468-XIII. Tirana, le 30 mai 1936.

Monsieur le Ministre,

Confirmant l'accord intervenu aujourd'hui à l'occasion de l'échange des Instruments de ratification du Protocole Additionnel au Traité de Commerce et de navigation du 24 janvier 1924, signé à Tirana le 28 janvier 1936, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernemente Royal d'Albanie approuve la proposition de fixer au 25 juin 1936 la date de l'entrée en vigueur du dit Protocole.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Ministre des Affaires Etrangères
F. ASLANI.

Son Excellence
Monsieur MARIO INDELLI.
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie
TIRANA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1147.
Provvedimenti per i danni del terremoto dell'Isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 371, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860 e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria e per la concessione di mutui ai danneggiati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti a favore dell'isola di Coo, danneggiata dal terremoto del 1933;

Ritenuta, inoltre, la necessità di provvedimenti a favore di alcune categorie di mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gestito dal Ministero delle finanze, è autorizzato a concedere al Governo delle Isole italiane dell'Egeo un mutuo di L. 10.000.000, da servire per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati, di qualsiasi natura, danneggiati nell'isola di Coo, dal terremoto del 1933.

Art. 2. — La somma occorrente pel mutuo sarà somministrata dall'Istituto Vittorio Emanuele III mediante prelevamento dal conto corrente istituito presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in dipendenza dell'art. 4, secondo comma, del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634.

Il mutuo sarà ammortizzato, al tasso annuo del 2,50 %, in dieci rate annuali consecutive, a partire dal 1° luglio 1937, mediante versamento, da parte del Governo delle Isole italiane dell'Egeo, all'Istituto Vittorio Emanuele III, della quota annua fissa di un milione, restando a carico dell'Istituto la somma residuale per raggiungere la quota annua di ammortamento del mutuo.

A partire dall'esercizio 1937-38 sarà stanziato, nel bilancio del Governo delle Isole italiane dell'Egeo, un fondo annuo di L. 1.000.000, esclusivamente destinato all'ammortamento del mutuo.

Art. 3. — Entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'esercizio 1937-38, l'Istituto Vittorio Emanuele III verserà al conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 1, l'importo integrale della rata annua dovuta per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo stesso.

Art. 4. — L'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria è autorizzato a concedere in contanti, sui propri fondi, e per un importo non superiore al contributo statale, i mutui suppletivi riconosciuti, anteriormente al 30 aprile 1935, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, a favore dei danneggiati che abbiano ottenuto altro mutuo dall'Istituto, ed a copertura della spesa da essi sostenuta, come da certificato di collaudo, per la riparazione, ricostruzione, o nuova costruzione del fabbricato oggetto del mutuo principale.

Per tali mutui suppletivi non è dovuta alcuna garanzia ipotecaria a favore dell'Istituto mutuante.

Art. 5. — A richiesta degli interessati l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria concederà in contanti, sui propri fondi, e per un importo non superiore al contributo statale, anche i mutui riconosciuti anteriormente al 30 aprile 1935, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, per i quali — alla data di pubblicazione del presente decreto — non sia stato stipulato il contratto di mutuo, sia a somministrazione rateale, sia a consegna totale del suo ammontare, con il Consorzio per i danneggiati dal terremoto 1908, con sede in Roma.

Art. 6. — I mutui di cui al precedente art. 5 saranno somministrati dall'Istituto Vittorio Emanuele III con le stesse norme, in quanto applicabili, richiamate col R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, ed i beneficiari avranno facoltà, in base alla presentazione, non oltre il 30 giugno 1937, di apposito progetto preventivo debitamente approvato, di limitare la spesa per i lavori collaudabili al solo importo del contributo statale.

I mutuatari saranno, inoltre, esonerati dal dare qualsiasi garanzia ipotecaria sul fabbricato oggetto del mutuo, e dal corrispondere all'Istituto Vittorio Emanuele III qualsiasi diritto di commissione o di provvigione, e qualsiasi rimborso di spese.

In relazione a tali mutui ed a quelli suppletivi di cui al precedente art. 4, il Tesoro resta esonerato dal corrispondere il contributo del 3,50 %, stabilito per la costituzione di apposito fondo di garanzia con l'art. 7 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022.

Art. 7. — Al Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma, competerà, per ciascuna pratica di mutuo che sarà trasferita all'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria il rimborso di tutte le spese tecnico-legali sostenute per la trattazione della pratica stessa.

L'importo di tali spese sarà prelevato dal deposito esistente per ciascun mutuatario presso il Consorzio, ed in caso di incapienza, sarà senz'altro anticipato dall'Istituto, il quale se ne rivarrà, poi, nei confronti del mutuatario.

Art. 8. — È revocato, a tutti gli effetti, il vincolo consentito con l'art. 9, secondo e terzo comma, del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022.

Art. 9. — Sull'importo dei mutui di cui ai precedenti articoli 4 e 5, l'Istituto Vittorio Emanuele III è autorizzato a trattenere, senza altro, le somme che all'atto della concessione risultino ad esso dovute dai mutuatari, per qualsiasi titolo, in dipendenza di altri mutui loro concessi dall'Istituto.

Art. 10. — Nei riguardi dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III, è data facoltà al Ministero per le finanze di determinare, con apposito decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le norme per la ratizzazione delle quote di ammortamento insolute e dei relativi accessori.

In caso di ulteriore morosità il beneficio della ratizzazione sarà senz'altro revocato, divenendo così nuovamente esperibile l'azione di ricupero degli arretrati, comprese le quote e gli interessi già ratizzati.

Art. 11. — Il presente decreto avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1148.
Riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge n. 282 del 18 gennaio 1934;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di favorire l'impiego delle macchine idrovore per il sollevamento delle acque a scopo di agevolare la coltivazione su terreni bonificati:
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Le aliquote di tassa vendita sui residui della distillazione degli oli minerali classificabili nella voce 644-a) della tariffa dei dazi doganali destinati a essere impiegati nell'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque a scopo di agevolare le coltivazioni dei fondi rustici su terreni bonificati sono ridotte:
1) a lire 73 il quintale per i residui con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°;
2) a lire 32 il quintale per i residui con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°;
Art. 2. — Qualora i residui di cui all'articolo precedente siano impiegati in usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene comminate per il contrabbando ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato.
Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.
Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1936-XIV, n. 1149.
Sospensione dell'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata dal R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, col quale fu istituito un dazio specifico sulle lane naturali o sudice, sulle lane lavate, nonchè sui cascami e sulla borra di lana;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, che reca provvedimenti in materia di tassa di scambio sui prodotti dell'industria laniera;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il regime doganale di esenzione dei prodotti di che trattasi anche in seguito all'entrata in vigore del Protocollo addizionale italo-albanese del 28 gennaio 1936-XIV;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — E' sospesa fino a nuova disposizione l'applicazione del dazio doganale istituito con il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, sulle lane naturali o sudice, nonchè sulle lane lavate e sui cascami e sulla borra di lana, di cui alle voci nn. 211 e 212 della tariffa generale dei dazi doganali in vigore. Per la voce 212 l'applicazione del dazio resta sospesa dal 29 gennaio 1936-XIV.
Resta sospesa, inoltre, fino a nuova disposizione, l'applicazione sulle lane, di cui alla predetta voce 211 della tariffa doganale, del dazio sul valore istituito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, ferma restando la esenzione per i cascami e la borra di lana già prevista dallo stesso decreto-legge.
Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il 25 giugno 1936 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 1150.
Istituzione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Attesa l'opportunità di accordare un segno onorifico di riconoscimento a coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o che abbiano efficacemente concorso al successo di tali operazioni;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — È istituita una medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale.
Art. 2. — Tale medaglia, coniata in bronzo, recherà sul dritto la Nostra effigie e sul rovescio il Fascio Littorio situato a sinistra con lo sfondo di un'amba e la leggenda « Africa Orientale » nonchè il motto « Molti nemici - Molto onore - Mussolini ».
Forma e dimensioni risultano dal disegno annesso al presente decreto sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la guerra, per le colonie, per le finanze, per la marina e per l'aeronautica.
La medaglia si porterà al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta della larghezza di trentasette millimetri formato da undici righe uguali alternate dei colori azzurro e nero.
Sul nastro sarà sovrapposto un gladio romano.
Art. 3. — La medaglia commemorativa sarà concessa ai militari, militarizzati ed assimilati che abbiano fatto parte delle Forze armate dello Stato operanti e sopportato fatiche di guerra in Africa Orientale a datare dal 3 ottobre 1935-XIII, nonchè ai civili inquadrati nelle centurie lavoratori o comunque a seguito di reparti operanti per lavori imposti da esigenze militari.
La medaglia commemorativa potrà altresì essere concessa, sotto condizioni da determinarsi come appresso, anche a coloro i quali abbiano efficacemente contribuito alla preparazione e alla organizzazione politica e militare delle operazioni suddette. In questo caso il nastro sarà privo, però, del gladio romano.
Art. 4. — La medaglia commemorativa ed il nastro saranno distribuiti gratuitamente.
Art. 5. — Un apposito diploma che sarà rilasciato dal competente Ministero farà fede del conferimento.
Art. 6. — Le disposizioni vigenti circa la concessione di onorificenze nonchè la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute, si applicheranno anche per quanto si attenga alla medaglia commemorativa di cui al presente decreto.
Art. 7. — I Ministri per la guerra, per le colonie, per le finanze, per la marina e per l'aeronautica stabiliranno di concerto:
a) le condizioni necessarie per essere ammessi a fregiarsi della medaglia nei casi di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) le autorità competenti a proporre il rilascio del diploma previsto dall'art. 5;

c) tutte le modalità da osservarsi in materia, ed in genere qualunque altra disposizione di carattere esecutivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 90. — MANCINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo Ministro per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1936-XIV, n. **1151.**
Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio prof. Carlo Lessona » in Savona.

N. 1151. R. decreto 17 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Borsa di studio prof. Carlo Lessona », in Savona, viene eretta in ente morale, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. **1152.**
Dichiarazione formale dei fini della Pia Associazione sotto il titolo di Maria SS.ma di Costantinopoli, in Bitritto (Bari).

N. 1152. R. decreto 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza e mutua assistenza nei riguardi della Confraternita denominata: Pia Associazione sotto il titolo di Maria SS.ma di Costantinopoli, con sede in Bitritto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1153.**
Erezione in ente morale della Società Entomologica Italiana con sede in Genova.

N. 1153. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. **1154.**
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile della Rimembranza Soliani gr. uff. ing. Nabor e cav. Costante, in Lentigione di Brescello.

N. 1154. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile della Rimembranza Soliani gr. uff. ing. Nabor e cav. Costante, con sede in Lentigione di Brescello viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1936-XIV.
Norme di applicazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, concernente la produzione serica nazionale della campagna 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Le Unioni provinciali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, a mezzo dei Comitati per gli ammassi bozzoli istituiti nelle provincie sericole dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono trasmettere all'Ente nazionale serico, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, quanto segue:

1° il certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa comprovante la composizione, sede legale e rappresentanza degli Enti che gestiscono gli ammassi della provincia, oppure la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente stesso;

2° un elenco completo degli impianti di essiccazione bozzoli dipendenti da ciascun ammasso collettivo con la indicazione della località e dello stabile nei quali ciascuno di essi è stato sistemato.

Art. 2. — Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Comitati provinciali di cui al precedente art. 1 devono trasmettere all'Ente nazionale serico, un prospetto, anche se negativo, delle quantità di bozzoli del raccolto 1935 e precedenti di pertinenza ala data stessa di ciascun ammasso collettivo.

Nel prospetto devono essere indicati, separatamente, i bozzoli invenduti da quelli già venduti, e in attesa di consegna all'acquirente.

Nel prospetto stesso devono essere compresi tutti i quantitativi di bozzoli di cui al primo comma, anche se, per qualsiasi motivo, depositati materialmente in altra località o stabile.

Le vendite e le consegne agli acquirenti dei bozzoli di cui al precedente comma dovranno essere denunciate entro tre giorni dalla loro effettuazione all'Ente nazionale serico a cura degli Enti che gestiscono gli ammassi collettivi.

Art. 3. — Presso ciascun impianto di essiccazione bozzoli dipendente da un ammasso collettivo deve essere tenuto un registro sul quale saranno annotate, in ordine cronologico, le partite di bozzoli freschi ricevute, e un registro dal quale risultino, sempre in ordine cronologico, le partite passate all'essiccazione.

Presso gli impianti di cui al precedente comma devono essere altresì tenute le registrazioni necessarie per l'accertamento del quantitativi di bozzoli secchi ottenuti e della loro eventuale suddivisione per qualità a seguito delle operazioni di cernita.

Art. 4. — Gli Enti gestori degli ammassi collettivi devono trasmettere all'Ente nazionale serico ed al Comitato provinciale per gli ammassi bozzoli, entro il 31 luglio 1936, un prospetto dal quale risultino i seguenti dati:

a) quantità totale di bozzoli freschi affluiti all'ammasso;

b) quantità totale di bozzoli secchi ottenuti dalla essiccazione delle quantità di cui alla precedente lettera a), distinguendo le

eventuali partite o lotti da trattare separatamente in caso di vendita, a mezzo di numerazione o di altra segnalazione particolare di riferimento;

c) località ed ubicazione dei magazzini di deposito dei bozzoli alla data della denuncia.

Non appena completate le operazioni di eventuale cernita dei bozzoli, ed in ogni caso non oltre il 30 settembre 1936, l'Ente gestore dell'ammasso dovrà trasmettere all'Ente nazionale serico un prospetto suppletivo con la suddivisione dei bozzoli ammassati nelle diverse qualità risultanti dalla cernita.

Gli stampati per le denuncie saranno forniti dall'Ente nazionale serico.

Art. 5. — Ciascun Ente gestore di un ammasso collettivo deve tenere un registro di carico e scarico dei bozzoli di sua pertinenza.

Il carico iniziale deve corrispondere a quello denunciato a sensi del precedente art. 4.

Le vendite devono essere annotate in ordine cronologico con la indicazione della quantità venduta, del nome e domicilio dell'acquirente, del prezzo e delle condizioni di vendita e della data della richiesta di acquisto pervenuta dall'Ufficio serico italiano, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455.

Sullo stesso registro devono essere annotate, in corrispondenza ad ogni vendita, le quantità di bozzoli effettivamente consegnati e la data di consegna.

Gli stessi Enti devono trasmettere all'Ente nazionale serico:

1° quindicinalmente, e cioè entro il 5 e il 20 di ogni mese, uno specchio delle vendite di bozzoli effettuate, nella quindicina precedente, con le copie dei singoli contratti di vendita, a sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455;

2° mensilmente, e cioè entro il 5 di ogni mese, uno specchio delle consegne effettive di bozzoli effettuate nel mese precedente, in conto o a copertura delle vendite denunciate come al n. 1.

Copia degli specchi di cui ai nn. 1 e 2 deve essere trasmessa contemporaneamente al competente Comitato provinciale per gli ammassi bozzoli.

Gli stampati per le denuncie saranno forniti dall'Ente nazionale serico.

Art. 6. — Gli Enti gestori degli ammassi collettivi devono prendere in carico, facendo le opportune annotazioni sui registri degli impianti di essiccazione, anche le partite di bozzoli freschi delle produzioni estive e autunnali che saranno ad essi conferite per la essiccazione e la vendita.

Gli Enti suddetti trasmetteranno all'Ente nazionale serico e al Comitato provinciale per gli ammassi bozzoli, a fine settembre, e fine ottobre 1936, dei prospetti suppletivi, conformi a quelli rimessi al 31 luglio 1936, a sensi del precedente art. 4, con i dati relativi alle partite di bozzoli non comprese nel prospetto trasmesso a fine luglio, perchè conferite all'ammasso posteriormente a detta data.

Gli stessi Enti annoteranno le partite sul proprio registro di carico e scarico previsto all'art. 5 mano a mano che esse saranno essiccate e cernite e semprechè non siano già comprese nel carico iniziale al 31 luglio 1936.

Di dette aggiunte al carico dovrà essere fatta denuncia all'Ente nazionale serico in occasione delle denuncie quindicinali delle vendite disposte al precedente art. 5.

Art. 7 — Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, ciascun stabilimento di produzione di seme bachi deve tenere copia dell'elenco degli allevatori inviato alle Regie stazioni bacologiche, e mettere giornalmente al corrente il registro prescritto dal R. decreto 8 agosto 1930, n. 1829.

Gli stabilimenti di produzione di seme bachi, all'atto del pagamento dei bozzoli provenienti dagli allevamenti per riproduzione, devono farsi rilasciare dagli allevatori una ricevuta contenente le indicazioni necessarie ad accertare il prezzo corrisposto per ogni chilogrammo di bozzoli.

Le ricevute devono essere conservate dagli stabilimenti per gli eventuali controlli intesi ad accertare che per i bozzoli mercantili è stato corrisposto un prezzo non inferiore a L. 5,50 per chilogrammo a fresco.

Gli stessi stabilimenti devono inoltre tenere al corrente sul registro di cui al primo comma del presente articolo le annotazioni necessarie ad individuare le partite non utilizzate per la confezione del seme, e consegnate ad un ammasso collettivo a sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455.

Art. 8. — Gli eventuali spostamenti di partite di bozzoli freschi o secchi da un impianto di essiccazione ad un altro, facenti capo allo stesso ammasso collettivo, che si rendessero necessari per motivi tecnici, inerenti alle operazioni di essiccazione o di conservazione devono risultare da annotazioni apposte sui registri che i due impianti interessati devono tenere a norma dell'art. 3 del presente decreto.

Eventuali spostamenti di partite di bozzoli secchi da un ammasso collettivo ad un altro, devono essere preventivamente autorizzati dal Comitato provinciale per gli ammassi di bozzoli al quale devono essere indirizzate le domande motivate dagli ammassi interessati e che deciderà sulle domande stesse previa intesa con l'Ente nazionale serico.

Qualora gli ammassi interessati dipendano da Comitati provinciali diversi, l'autorizzazione allo spostamento di partite di bozzoli deve essere data da entrambi i Comitati previa intesa con l'Ente nazionale serico.

Art. 9. — L'Ufficio serico italiano deve trasmettere all'Ente nazionale serico, al 1° e al 16 di ogni mese, un prospetto delle richieste di acquisti di bozzoli ad esso pervenute a sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, dalle ditte produttrici di seta e che hanno dato luogo, nella quindicina precedente, a contratti di compra-vendita definiti con l'osservanza delle norme che regolano il suo funzionamento per ciò che concerne la distribuzione degli acquisti bozzoli.

Nel prospetto suddetto devono figurare le seguenti indicazioni:

1° data del contratto di compra-vendita;

2° ente venditore;

3° ditta acquirente;

4° quantità e qualità dei bozzoli contrattati.

Art. 10. — I produttori di seta greggia semplice, anche se provenienti da bozzoli doppi, devono presentare all'Ente nazionale serico, entro il 30 giugno 1936, un prospetto dei bozzoli e delle sete di cui sono in possesso alla data del 15 giugno 1936 sera.

Il prospetto deve contenere le seguenti indicazioni:

1° esistenza bozzoli dei raccolti 1935 e precedenti, di produzione nazionale ed estera;

2° esistenza di seta tratta greggia semplice prodotta in Italia con bozzoli nazionali del raccolto 1935 o di provenienza estera o prodotta all'estero, con l'indicazione del magazzino di deposito.

Gli stampati per le denuncie saranno forniti dall'Ente nazionale serico.

Art. 11. — I produttori di seta tratta greggia semplice, anche se proveniente da bozzoli doppi, devono trasmettere all'Ente nazionale serico entro il 5 di ogni mese, a cominciare dal mese di luglio 1936, i seguenti dati riferiti al mese precedente:

1° bozzoli di produzione nazionale 1936 ritirati, specificandone la quantità, la provenienza e gli estremi del contratto di acquisto;

2° bozzoli di produzione estera o dei possedimenti e colonie ritirati, specificandone la quantità, la provenienza e gli estremi del contratto di acquisto;

3° bozzoli eventualmente ceduti ad altre ditte produttrici;

4° sete prodotte tanto con bozzoli nazionali quanto con bozzoli esteri con i dettagli di quantità e qualità;

5° sete ottenute sia da bozzoli nazionali sia da bozzoli esteri consegnate o spedite tanto all'estero che in Paese in seguito a vendite;

6° sete tratte greggie semplici ottenute sia da bozzoli nazionali sia da bozzoli esteri eventualmente passate ad ulteriori lavorazioni (torcitura o tessitura, ecc.) per proprio conto, sia in stabilimenti eserciti in proprio sia presso terzi.

Gli stampati per le denuncie saranno forniti dall'Ente nazionale serico.

Art. 12. — Il premio di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, sarà corrisposto all'esportatore sulla quantità di seta effettivamente esportata.

Qualora la seta non sia allo stato greggio crudo o abbia subito una imbozzimatura, il suo peso sarà riportato a quello a greggio crudo, deducendo la carica e bozzima e aggiungendo la eventuale perdita per purga.

Art. 13. — La misura del premio di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, sarà stabilita mensilmente con riferimento alla media aritmetica dei prezzi realizzati nel mese per la seta tratta greggia semplice nelle borse sete di New York e Yokohama.

Il calcolo della media di cui al precedente comma sarà fatto sulle quotazioni di chiusura delle borse predette di tutti i giorni del mese per la qualità base, titolo 13/15 den., e per i seguenti periodi di consegna: mese in corso, 2° mese dopo quello in corso, 5° mese dopo quello in corso.

La misura del premio per la seta tratta greggia semplice sarà pari alla differenza fra L. 78 e la media di cui ai precedenti comma diminuita di L. 1,50.

La misura del premio per le altre qualità di prodotti sarà ottenuta applicando le variazioni previste all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455 al premio calcolato come dal comma precedente per la seta tratta greggia semplice.

La traduzione in lire italiane delle quotazioni in dollari e yen sarà effettuata: quella in dollari, al cambio ufficiale giornaliero del dollaro in Italia; quella in yen attraverso le quotazioni gior-

naliere di tale valuta in lire sterline al cambio ufficiale giornaliero di queste in Italia.

Art. 14. — Nei primi quindici giorni di ogni mese, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito l'Ente nazionale serico, saranno stabilite, con le norme di cui all'art. 13, le misure dei premi da assegnare alle varie qualità di prodotti oggetto delle vendite effettuate nel mese precedente.

Art. 15. — Il premio spettante ad una partita di merce venduta in relazione al contenuto in seta è quello stabilito per il mese nel quale è stata stipulata la vendita, quali che siano le date di consegna della merce.

Per i contratti che prevedono consegne frazionate nel tempo il pagamento dei premi sarà eseguito dopo effettuata l'ultima consegna.

Qualora una vendita sia in tutto o in parte stornata il premio da assegnare in occasione di altra vendita successiva effettuata dallo stesso venditore, sarà, fino a concorrenza di una quantità di seta tratta pari a quella prima non consegnata, il minore fra il premio fissato per il mese nel quale fu stipulata la prima vendita, e quello fissato per il mese nel quale è stipulata la vendita successiva.

Gli eventuali annullamenti o storni totali o parziali di vendite dovranno essere comunicati all'Ente nazionale serico entro tre giorni dalla loro conclusione.

Art. 16. — I contratti di vendita delle partite per le quali il venditore concorre all'assegnazione del premio devono essere denunciati all'Ente nazionale serico entro tre giorni, compresi i festivi, dalla loro stipulazione.

Quelli stipulati precedentemente al 15 giugno 1936, dovranno essere denunciati all'Ente nazionale serico entro il 30 giugno 1936 e agli effetti della misura del premio saranno considerati come stipulati nel mese di giugno 1936.

Art. 17. — Il venditore che aspira al premio deve presentare, su apposito modulo, domanda all'Ente nazionale serico, unitamente alla denuncia del contratto di vendita, e, separatamente, per ciascun contratto.

La domanda presentata per la prima vendita deve essere accompagnata da un certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa comprovante la composizione legale e rappresentanza della ditta o società aspirante al premio.

Il certificato deve contenere espressa dichiarazione che le indicazioni relative alla rappresentanza risultano da atti legali in possesso dell'Ufficio e non da semplice denuncia delle parti.

Nelle domande successive deve essere richiamata quella cui fu unito il certificato.

Eventuali successive modifiche alla composizione e alla legale rappresentanza predetta devono essere immediatamente notificate all'Ente nazionale serico ed hanno effetto per i pagamenti non ancora disposti all'atto della regolare notifica.

I pagamenti effettuati mediante versamento su C/C postale intestato alla ditta beneficiaria sono liberatori per l'Ente nazionale serico.

Art. 18. — La spedizione all'acquirente estero della seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta deve essere effettuata a mezzo di uno stabilimento di stagionatura delle sete del Regno sotto l'osservanza delle norme seguenti:

a) la seta deve essere depositata presso uno dei predetti stabilimenti per le operazioni di assaggio, classificazione, stagionatura o pesatura;

b) dopo le operazioni di controllo di cui alla lettera *a*) la seta non potrà essere estratta dai locali dello stabilimento di stagionatura presso cui è stata depositata se non per essere consegnata o spedita direttamente dallo stabilimento al compratore.

Qualora il venditore intenda ritirare la seta depositata saranno considerate nulle le operazioni di controllo eseguite ai fini del presente decreto;

c) la seta tratta greggia semplice deve essere assoggettata alle prove previste dalla codificazione degli « usi internazionali » oppure a quelle previste per i controlli secondo il sistema del « seriplano » contenute nell'appendice alla codificazione stessa.

La classificazione in gradi sarà fatta secondo le tabelle contenute nei decreti Ministeriali 7 maggio 1934 e 14 aprile 1935 emanati per l'applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337 concernente i premi alla seta tratta;

d) sulla seta tratta greggia addoppiata o torta saranno effettuati quei controlli che l'Ente nazionale serico riterrà necessari a stabilire la conformità della merce alle specificazioni stipulate nel contratto di vendita. Gli eventuali assaggi saranno eseguiti secondo le norme della codificazione degli « usi internazionali ».

Le spese per la esecuzione dei controlli e per la consegna o spedizione della seta sono a carico del venditore salvo eventuale rivalsa verso il compratore secondo gli usi vigenti nel luogo del contratto e le pattuizioni contrattuali.

Art. 19. — Le spedizioni all'acquirente estero delle partite di prodotti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, non considerate al precedente articolo 18 possono essere effettuate direttamente dai venditori sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il venditore deve allegare alla spedizione una distinta dettagliata della merce che ne forma l'oggetto specificando per ogni singolo articolo il contenuto di seta allo stato greggio crudo e in filati di cascami di seta allo stato naturale; l'eventuale carica e ogni altro dettaglio riguardante la composizione del prodotto;

b) una identica distinta deve essere inviata in precedenza all'Ente nazionale serico unendovi la indicazione della Dogana di uscita, dello spedizioniere al quale la merce sarà affidata per l'inoltro e un campione di ogni tessuto e articolo contenuto nella spedizione.

E' in facoltà dell'Ente nazionale serico di far precedere al controllo della spedizione e alla analisi dei campioni dei prodotti esportati allo scopo di accertarne la quantità e la composizione. Le spese di analisi sono a carico della ditta venditrice.

Art. 20. — Per le sete tratte semplici di titolo pari o inferiore al 70 den. che saranno assoggettate alle prove secondo le norme degli « usi internazionali » anzichè a quelle secondo il sistema del « seriplano » sarà liquidato un premio inferiore di L. 2 per kg., a quello mensilmente stabilito a norma del precedente articolo 14.

Le sete tratte greggie semplici che alle operazioni di controllo eseguite a norma del precedente art. 18 diano risultati inferiori ai limiti minimi previsti nelle tabelle di classificazione contenute nei decreti Ministeriali 7 maggio 1934 e 14 aprile 1935 emanati per l'applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, non saranno ammesse a beneficiare del premio.

Art. 21. — Per la definitiva assegnazione del premio il venditore deve presentare all'Ente nazionale serico la seguente documentazione:

a) una copia del contratto di vendita firmata da entrambi i contraenti per le vendite di seta tratta greggia semplice o addoppiata e torta. Per le vendite degli altri prodotti la copia del contratto potrà essere sostituita da una copia del foglio di commissione;

b) una dichiarazione dalla quale risulti in quale stabilimento la merce è stata prodotta, con quali materie prime e il periodo di produzione;

c) per la seta tratta greggia semplice o addoppiata e torta un certificato dello stabilimento di stagionatura presso il quale la seta è stata depositata per le prove e per la spedizione, dal quale risultino la data del deposito e quella di spedizione al compratore, e i risultati delle eventuali prove di assaggio e di stagionatura eseguite dallo stabilimento stesso.

A prova dell'avvenuta spedizione all'estero delle merci vendute, i venditori devono presentare all'Ente nazionale serico, per tutti indistintamente i prodotti, la copia della fattura munita del visto di uscita o di avvenuto imbarco della R. Dogana e tutti gli altri documenti di esportazione che verranno indicati dall'Ente predetto.

L'Ente nazionale serico in base alla dichiarazione di cui alla lettera *b*) del presente articolo, ai contratti di compra-vendita dei bozzoli trasmessigli in copia a norma dell'art. 5 del presente decreto, alle comunicazioni pervenutegli dall'Ufficio serico italiano a sensi dell'art. 9 del presente decreto, e ad ogni altro mezzo di prova che esso riterrà di richiedere, accerterà che i bozzoli utilizzati provengano dal raccolto nazionale 1936, e che per gli stessi sia stato corrisposto all'ammasso collettivo venditore il prezzo fissato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455.

L'Ente nazionale serico, sulla base dei documenti presentati e degli accertamenti compiuti, provvede alla classificazione dei prodotti ed alla assegnazione del premio.

Art. 22. — Per tutto quanto riguarda l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12, 18, 20, 21 del presente decreto l'Ente nazionale serico potrà chiedere l'assistenza di apposita Commissione tecnica consultiva, composta:

1° dal direttore della R. Stazione sperimentale per la seta di Milano;

2° dal direttore del R. Istituto di Como;

3° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta;

4° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile.

La Commisione sarà presieduta dal direttore della R. Stazione sperimentale per la seta.

Art. 23. — L'Ente nazionale serico terrà apposite scritture, distintamente per ciascun esercente di filanda, dalle quali possano desumersi le quantità di bozzoli acquistati e quelli filati, le quantità di seta prodotte e quelle vendute e consegnate nonchè le rimanenze.

L'Ente stesso annoterà in appositi registri, distinti per mese le domande per la concessione del premio in ordine cronologico e con numero d'ordine continuativo senza interruzione da mese a mese.

Sugli stessi registri saranno indicati, per ciascuna domanda, le quantità di seta consegnate e l'ammontare del premio assegnato.

Nei registri dovranno essere indicati i motivi per i quali il premio sia stato eventualmente non concesso.

L'Ente nazionale serico dovrà, inoltre, raccogliere, in apposito registro, i prospetti dimostrativi, (uno per ciascuna domanda) della liquidazione dei premi con i conteggi e dati relativi, compilandoli a madre e figlia sovrapposti con sistema a ricalco.

La bolletta figlia sarà rilasciata al beneficiario del premio.

Il giorno 1 e il giorno 16 del mese l'Ente nazionale serico deve trasmettere al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, ed al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, un prospetto contenente il riassunto delle operazioni relative ai pagamenti dei premi compiute entro la quindicina precedente.

Art. 24. — L'Ente nazionale serico provvede al pagamento del premio mediante ordinativi tratti al nome dei creditori sugli ordini di accreditamento che saranno emessi a suo favore.

Un rendiconto dei pagamenti eseguiti in ciascun trimestre verrà trasmesso entro la prima decade del mese successivo, al Ministero delle corporazioni.

Art. 25. — Per l'esercizio delle facoltà di cui al presente decreto, l'Ente nazionale serico è investito dei più ampi poteri di indagine e di controllo.

Art. 26. — Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI

(2618)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1935-XIV.

Situazione dei posti di ruolo del personale, per ciascuna delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 16 settembre 1934.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, concernente il riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, che approva i ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, e successive modificazioni;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, e 30 giugno 1933-XI, n. 1015, convertiti nelle leggi 4 gennaio 1934-XII, n. 45 e n. 41, concernenti il passaggio delle scuole e dei corsi dei Comuni autonomi allo Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935-XIV, col quale vengono prorogati fino al 15 settembre 1936 i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata l'opportunità di determinare, per ciascuna scuola, la situazione dei posti di organico alla data del 16 settembre 1934;

Decreta:

La situazione dei posti di ruolo del personale, per ciascuna delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 16 settembre 1934, è indicata con la tabella unita al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Tabella relativa ai posti di organico per ciascuna delle RR. Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 16 settembre 1934, allegata al decreto Ministeriale 13 dicembre 1935-XIV.

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istrut. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
1	Abbiategrasso « G. Carducci »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
2	Acireale « L. Vigo Fuccio »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
3	Acquaviva delle Fonti « F. R. Curzio »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
4	Acqui « G. Bella »	agr.	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—
5	Adria « V. Turri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
6	Agnone « Umberto I »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
7	Agrigento « N. Gallo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8	Alba « Macrino »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
9	Albenga « G. Mameli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
10	Alcamo « Bagolino »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
11	Alessandria « G. Migliara »	comm.	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
12	Altamura « Cagnazzi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
13	Ancona « F. Podesti »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
14	Ancona, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
15	Andria « Vitt. Emanuele III »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
16	Aosta « De Tillier »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
17	Aquila, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1
18	Arcevia « Vici »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
19	Arezzo « G. Vasari »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
20	Arezzo	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
21	Ascoli Piceno, aggr. R. Scuola tec. ind. « Sacconi »	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Ascoli Piceno « G. A. Orsini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
23	Asiago, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asola « A. Schiantarelli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
25	Assisi	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
26	Asti « A. Brofferio »	comm. e ind.	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—
27	Atessa « D. Alighieri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
28	Atri	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
29	Augusta « Principe di Napoli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
30	Avellino « Principe di Napoli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
31	Avellino, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
32	Aversa	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
33	Avola « G. Bianca »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
34	Badia Polesine « G. Bronziero »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
35	Bagheria	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
36	Bagnocavallo « B. Ramenghi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
37	Bagnoregio	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
38	Bagnoli Irpino, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Bari « G. Gimma »	comm.	1	8	2	1	—	—	—	—	—	—
40	Bari	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
41	Barletta « S. Baldacchini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
42	Bassano	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
43	Belluno « T. Catullo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
44	Belluno, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
45	Benevento « F. Torre »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istrut. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
46	Benevento, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
47	Bergamo « Princ. Amedeo di Savoia »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
48	Biancavilla « D. Alighieri »	agr	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
49	Bibbiena, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Biella	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	3	—
51	Bitonto « C. Sylos »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
52	Bologna « Aldrovandi »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
53	Bologna « Manfredi »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
54	Bologna « Zanotti »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
55	Bologna	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
56	Bologna	agr.	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—
57	Bolzano, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
58	Bondeno	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
59	Borgomanero « Valenzasca Brunelli Maioni »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
60	Bormio, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
61	Bosa « G. A. Pischedda »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
62	Bra « E. F. Craveri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
63	Brescia	comm.e ind.	1	3	2	1	—	—	—	—	1	—
64	Brindisi « R. Rubini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
65	Cagliari « Cima »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
66	Cagliari « Regina Elena »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
67	Caltagirone « A. Narbone »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
68	Caltanissetta « F. Cordova »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
69	Caluso	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
70	Campobasso « Cuoco »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
71	Campobasso « Molise »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
72	Canicattì « S. Gangitano »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
73	Canosa « G. Bovio »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
74	Capodistria « G. R. Carli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
75	Capua « Pier della Vigna »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
76	Carloforte « Ammiraglio V. Porcile »	marin.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
77	Carmagnola « P. Boselli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
78	Carrara « P. Tenerani »	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
79	Carsoli	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
80	Casale Monferrato « Leardi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
81	Casalbordino	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
82	Casalmaggiore « G. Diotti »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
83	Caserta « L. Vanvitelli »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
84	Castelfranco Veneto « Giorgione »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
85	Castel S. Giovanni « Giordani »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
86	Castelnuovo nei Monti	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
87	Castiglione delle Stiviere « G. Battisti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
88	Castrovillari	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
89	Catania, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—
90	Catania « F. Di Bartolo »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
91	Catania « Recupero »	agr.	1	2	2	—	—	1	—	1	—	—
92	Catania « Sammartino Pardo »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
93	Catanzaro « Chimirri »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2
94	Catanzaro, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Cattolica	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
96	Cava de' Tirreni « A. Balzico »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
97	Cefalù « N. Botta »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
98	Cento « Taddia »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
99	Cervia	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
100	Cesena, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
101	Cesena	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2
102	Cesena « E. Fabbri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
103	Chiaravalle « G. Pascoli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
104	Chiari « Giovita Rapicio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
105	Chiavari « Garibaldi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
106	Chiavari « Mazzini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
107	Chiavenna « G. Garibaldi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
108	Chieri « B. Robbio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
109	Chieti, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
110	Chioggia « G. Olivi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
111	Chivasso « C. De Ferrari »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
112	Città della Pieve « P. Vannucci »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
113	Città di Castello « F. Cavallotti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114	Città S. Angelo « F. De Blasiis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
115	Cittadella	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
116	Cividale del Friuli « Paolo Diacono »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
117	Civitavecchia « L. Calamatta »	ind.	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—
118	Codogno « A. Zoncada »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—
119	Colle di Val d'Elsa	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
120	Colorno « P. Luigi Belloni »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
121	Como « C. Cantù »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
122	Como	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
123	Conegliano « G. B. Cima »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
124	Conegliano aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Corato « M. R. Imbriani »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
126	Corleone « G. Vasi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
127	Cormons « Luciani Marni »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
128	Corridonia, aggr. R. Scuola tecnica ind. « F. Corridoni »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
129	Cortona « P. Berrettini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
130	Cosenza « M. A. Severino »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
131	Cosenza aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
132	Cosenza	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
133	Crema « V. Civerchio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
134	Cremona « G. Grandi »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
135	Cremona, aggr. R. Scuola tec. ind. « Ala-Ponzone-Cimino »	ind. masch. e fem.	—	3	—	—	—	—	—	—	2	1
136	Crevalcore	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	1
137	Crotone, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
138	Cuneo « S. Grandis »	comm. e ind.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
139	Domodossola « Galletti »	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1
140	Eboli « G. Romano »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
141	Empoli « Leonardo da Vinci »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
142	Enna	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
143	Este « A. Zanchi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede o denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domes.	Istrut. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
144	Fabriano	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
145	Faenza « D. Strocchi »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
146	Ancona (Falconara)	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
147	Fano « M. Nuti »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
148	Feltre, aggr. R. Scuola tec.	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Ferentino	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
150	Fermo « G. Fracassetti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
151	Fermo, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
152	Ferrara « Bonati »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
153	Ferrara	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
154	Fidenza « P. Zani »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—
155	Figline Valdarno « A. Longhi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
156	Finale Emilia « I. Calvi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
157	Firenze « Alberti »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
158	Firenze « Mazzanti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
159	Firenze « Sassetti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
160	Firenze « Da Verrazzano »	comm.	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—
161	Firenze « Saffi »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
162	Firenze, annessa R. Scuola tec. comm. femm. « E. Peruzzi »	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
163	Fiume « Brentari »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
164	Fiume « D'Annunzio »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	3	—
165	Foggia « Rosati »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
166	Foggia, aggr. R. Istituto tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
167	Foggia	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
168	Fogliano di Monfalcone	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
169	Foiano della Chiana	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
170	Foligno	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
171	Foligno, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
172	Forlì, aggr. R. Scuola profess. fem. « Saffi »	ind. femm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
173	Forlì, aggr. R. Istituto ind. « Umberto I »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
174	Formia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
175	Fossano « G. Bonetti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
176	Fossombrone « Mercantini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
177	Francavilla Fontana	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
178	Frascati	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
179	Frosinone « Umberto I »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
180	Fuscaldo Marina « L. De Seta »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
181	Gaeta « Princ. Amedeo di Savoia »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
182	Gallarate « Fonti »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
183	Gallipoli, aggr. R. Scuola tec. ind. « E. Barba »	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Gardone Val Trompia « Zanardelli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
185	Gela « P. Emiliani Giudici »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
186	Gemona, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
187	Genova « Balilla »	comm.	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—
188	Genova « Bixio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
189	Genova « Regina Elena »	comm.	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—
190	Genova « Mameli »	comm.	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—
191	Genova « Usodimare »	comm.	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istrut. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
192	Genova « Volta » ind.	ind. m. e f.	1	2	2	—	1	—	—	—	1	1
193	Genova « Colombo-Barrili »	ind. femm.	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1
194	Genova « Val Bisagno »	ind. [illegible] e co.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
195	Genova « Boccanegra »	ind. alber. ind. femm.	1	3	2	—	1	—	—	—	1	1
196	Genova-Nervi « Vivaldi »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
197	Genova-Rivarolo « Caffaro »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
198	Genova-Sampierdarena « D. Alighieri »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
199	Genova-Sestri Ponente « D. Alighieri »	comm.	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
200	Genova-Voltri « Ansaldo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
201	Giarre	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
202	Giugliano in Campania	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
203	Giulianova « R. Pagliaccetti »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
204	Gorizia « Favetti »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
205	Gorizia, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
206	Gradisca	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
207	Grosseto, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
208	Guardiagrele « Gallucci »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
209	Guastalla « E. De Amicis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
210	Idria « G. A. Scopoli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
211	Iglesias « A. La Marmora »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
212	Imola « Alberghetti »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
213	Imola « Regina Elena »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
214	Imperia-Oneglia « Nazario Sauro »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
215	Imperia-Porto Maurizio « E. Benza »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
216	Intra, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Ischia	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
218	Isernia	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
219	Isola del Liri	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
220	Ivrea « Arduino »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
221	Iesi « G. Leopardi »	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	1	—	1	
222	Lago	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
223	La Maddalena « Umberto I° »	marin.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
224	Lanciano « Umberto I »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
225	La Spezia « A. Pontremoli »	ind.	1	5	3	—	1	—	—	—	1	—
226	Lauria, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
227	Lecce « L. Scarambone »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
228	Lecco « A. Stoppani »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
229	Legnago « G. B. Cavalcaselle »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
230	Legnano	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
231	Lendinara « G. B. Conti »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
232	Lentini « G. Marconi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
233	Licata	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
234	Lipari	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
235	Livorno « Micali »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
236	Livorno, aggr. R. Scuola tecnica comm. « Leoni »	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
237	Livorno, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
238	Loano « A. Rumella »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
239	Lodi « P. Gorini »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
240	Lodi	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istrut. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
241	Lonigo « C. Ridolfi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
242	Lovere « Gianf. Capodiferro »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
243	Lucca « C. Del Prete »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
244	Lugo « S. Gherardi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
245	Luino « B. Luini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
246	Lussinpiccolo « C. Stuparich »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
247	Macerata « L. Lanzi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
248	Macerata, agg. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
249	Macomer	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
250	Maglie, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
251	Mantova, aggr. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2
252	Mantova « G. Bertazzolo »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
253	Mantova	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
254	Marsala « M. Nuccio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
255	Massa « Moroello Malaspina »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
256	Massa Marittima « R. Fucini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
257	Matelica, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Matera	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
259	Mazara del Vallo	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
260	Melfi	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
261	Merano « A. Volta »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
262	Mercatino Marecchia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
263	Messina « Antonello »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
264	Messina « Juvara »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
265	Messina, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—
266	Milano « Cairoli »	comm.	1	8	5	1	—	—	—	—	—	—
267	Milano « Cavalieri »	comm.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
268	Milano « Confalonieri »	comm.	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—
269	Milano « Frisi »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
270	Milano « Lombardini »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
271	Milano « Oriani »	comm.	1	8	4	1	—	—	—	—	—	—
272	Milano « Correnti »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
273	Milano « Piatti »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
274	Milano « Regina Elena »	comm.	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—
275	Milano « Settembrini »	ind.	1	4	3	—	1	—	—	—	2	—
276	Milano « G. B. Vico »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
277	Milano « Diaz »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
278	Milano « Govone »	ind. femm.	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2
279	Milano « Mussolini »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
280	Milano « Caterina da Siena »	ind. femm.	1	4	3	—	—	—	—	—	—	2
281	Milano « Romano »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
282	Milazzo « G. Garibaldi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
283	Minerbio	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
284	Mirandola « G. Pico »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
285	Modena « G. Andreoli »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
286	Modena, aggr. R. Scuola tecnica ind. « F. Corni »	ind. masch. femm.	—	2	2	—	1	—	1	—	2	2
287	Modica « P. Scrofani »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
288	Molfetta	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
289	Moliterno	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
290	Moncalieri	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
291	Moncalvo « G. Capello »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
292	Mondovì « F. Garelli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
293	Monfalcone « E. Ceriani »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
294	Monopoli « A. Volta »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
295	Monselice	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
296	Montagnana	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
297	Montebelluna	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
298	Montepulciano « G. Duprè »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
299	Montevarchi « R. Magiotti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
300	Montichiari « G. A. Poli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
301	Monza « A. Bellani »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
302	Morbegno « G. F. Damiani »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
303	Mortara « G. Josti »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
304	Mosso S. Maria aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Muggia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
306	Napoli « Bonghi »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
307	Napoli « Vittorio Emanuele II »	ind. femm.	1	4	1	—	—	—	—	—	—	1
308	Napoli « Caracciolo »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
309	Napoli « F. Gioia »	comm.	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—
310	Napoli « Coppino »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
311	Napoli « Della Porta »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
312	Napoli « De Sanctis »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
313	Napoli « S. Rosa »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
314	Napoli, aggr. R. Istituto ind. « A. Volta »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
315	Napoli, aggr. R. Scuola tecnica ind. « Bernini »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
316	Napoli, aggr. R. Scuola tecnica ind. « Casanova »	ind.	—	3	3	—	—	—	—	—	2	—
317	Napoli, aggr. R. Istituto ind. femminile « Elena di Savoia »	ind. femm.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2
318	Napoli, aggr. R. Istituto tessile	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
319	Napoli, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
320	Napoli-S. Giovanni a Teduccio	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
321	Narni	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
322	Nizza Monferrato « Vittorio Veneto »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
323	Nocera Inferiore « F. Solimena »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
324	Nola	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
325	Noto « G. Melodia »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
326	Novara « Ferraris »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
327	Novara « Bellini »	ind. m. e f.	1	2	1	—	1	—	1	—	2	1
328	Novi Ligure « G. Boccardo »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
329	Nuoro	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
330	Oderzo « Fratelli Amalteo »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
331	Orbetello « C. Battisti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
332	Oristano	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
333	Ortona a Mare « D. Pugliesi »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
334	Orvieto, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
335	Osimo « G. Leopardi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
336	Ottaviano	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istrut. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
337	Padova, aggr. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
338	Padova « Gabelli »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
339	Padova « Galilei »	comm.	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—
340	Padova	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
341	Palazzolo sull'Oglio	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
342	Palermo « D'Acquisto »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
343	Palermo « Vittorio Emanuele III »	ind. e mar.	—	4	2	—	—	—	—	—	1	—
344	Palermo « Vittorio Veneto »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
345	Palermi « Piazzi »	comm.	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—
346	Palermo « Principessa Elena »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
347	Palermo « Scinà »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
348	Palermo « Daita »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
349	Palermo « La Masa »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
350	Palermo « Noce »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
351	Palermo « Torrelunga »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
352	Pallanza « P. Guglielmazzi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
353	Parabita	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
354	Parma « P. Giordani »	comm.	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—
355	Paternò	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
356	Patti	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
357	Pavia « F. Casorati »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
358	Pavia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
359	Pavullo	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
360	Pergola	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
361	Perugia « S. Purgotti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
362	Pesaro « G. Branca »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
363	Pescara	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
364	Pescia « G. Giusti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
365	Piacenza « A. Genocchi »	agr.	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—
366	Piacenza « S. Coppellotti »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
367	Piacenza	ind. m. f. e comm.	1	3	2	—	1	—	—	—	1	—
368	Piazza Armerina aggr. R. Scuola tecnica	ind. e agr.	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
369	Piedimonte d'Alife	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
370	Pieve di Cadore, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
371	Pinerolo « V. Brignone »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
372	Piombino « C. Battisti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
373	Pisa « Nicola Pisano »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
374	Pisa, aggr. R. Istituto	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Pistoia « E. Betti »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
376	Pistoia, aggr. R. Scuola tecnica « Pacinotti »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
377	Poggibonsi	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
378	Pola « G. Grion »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
379	Pola	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
380	Pontebba « L. Da Vinci »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
381	Pontecorvo « Tommaso d'Aquino »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
382	Pontedera	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
383	Poppi	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
384	Pordenone « Licinio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
385	Portici	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
386	Porto Empedocle aggr. Regia Scuola comm. « N. Gallo »	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Portogruaro « D. Bartolini »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
388	Postumia	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
389	Potenza, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Pozzuoli	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
391	Prato « Cicognini »	ind. m. e f.	1	2	1	—	1	—	1	—	1	1
392	Pratovecchio-Stia, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
393	Predappio Nuova « A. Mussolini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
394	Racconigi « B. Muzzone »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
395	Ragusa « G. B. Odierna »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
396	Ravenna « G. Matteucci »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
397	Reggio Calabria, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
398	Reggio Emilia « Filippo Re »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
399	Reggio Emilia « Vitt. Em. III »	ind. m. e f.	1	2	1	—	1	—	1	—	2	1
400	Rieti « Basilio Sisto »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
401	Rimini « A. Bertola »	ind.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
402	Rimini, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
403	Riposto, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
404	Riva	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
405	Roma « Buonarroti »	comm.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
406	Roma « Cesi »	com. e ind.	1	4	3	1	—	—	—	—	1	—
407	Roma « Cola di Rienzo »	comm.	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—
408	Roma « Dionigi »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
409	Roma « Giulio Romano »	com. e in. f.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	2
410	Roma « Metastasio »	comm.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
411	Roma « Antonietti »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	2	—	—	1
412	Roma « Manuzio »	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
413	Roma « Della Valle »	comm.	1	8	4	1	—	—	—	—	—	—
414	Roma, aggr. R. Istituto industriale « Duca d'Aosta »	ind.	—	15	11	—	—	—	—	—	1	—
415	Roma « Cristoforo Colombo »	ind.	1	11	7	—	1	—	—	—	2	—
416	Roma « De Amicis »	ind.	1	4	2	—	1	—	—	—	2	—
417	Roma « Diaz »	ind. femm.	1	4	3	—	—	—	—	—	—	2
418	Roma « Alessi »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
419	Roma Lido	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
420	Roma « Saffi »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
421	Roma « Vittorino da Feltre »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
422	Roma Tor Sapienza « A. Mussolini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
423	Rosignano Solvay	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
424	Rovereto « D. Chiesa »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
425	Rovigno « B. Benussi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
426	Rovigo « G. Bonifacio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
427	Ruvo di Puglia « D. Cotugno »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
428	Salerno « Principe di Piemonte »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
429	Salerno « F. Trani »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
430	Salerno, aggr. R. Istituto tecnico	comm.	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
431	Salò	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istrut. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
432	Saluzzo « Silvio Pellico »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
433	S. Cataldo	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
434	S. Marcello Pistoiese « T. Cini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
435	S. Margherita Ligure, aggr. Regia Scuola tecnica	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
436	S. Giovanni in Persiceto	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
437	Sanremo	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
438	Sansepolcro « L. Pacioli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
439	Sanseverino Marche	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
440	Sansevero « M. Zannotti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
441	S. Arcangelo di Romagna « Aurelio Saffi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
442	S. Sofia di Romagna « A. Mussolini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
443	Sarno « G. Baccelli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
444	Sarzana « A. Bartolini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
445	Sassari « G. F. Fara »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
446	Sassoferrato	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
447	Savigliano, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
443	Savona « P. Giuria »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
449	Savona, aggr. R. Scuola tecnica « Boselli »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
450	Schio « A. Fusinato »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
451	Scaccia « M. Rossi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
452	Scicli « G. Micciché »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
453	Senigallia « G. Fagnani »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
454	Seravezza	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
455	Sermide « Virgilio »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
456	Serra « S. Bruno »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
457	Sessa Aurunca « F. De Sanctis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
458	Siena « G. Caselli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
459	Siena « Sarrocchi »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
460	Siracusa « Archimede »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
461	Siracusa « Principessa Giovanna di Savoia »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
462	Sondrio « L. Torelli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
463	Sora « A. Carnevale »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
464	Soresina « F. Genala »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
465	Sorrento « T. Tasso »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
466	Spoleto « L. Pianciani »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
467	Stradella « A. Depretis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
468	Sulmona « Ovidio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
469	Susa « L. De Ambrois »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
470	Tagliacozzo	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
471	Taranto « Colombo »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
472	Taranto « Galilei »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
473	Taranto, aggr. R. Scuola tecnica « Thaon de Revel »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
474	Taranto, aggr. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
475	Tarvisio « A. Diaz »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
476	Teano	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
477	Tempio Pausania « G. Garibaldi »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
478	Teramo « F. Masci »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
479	Teramo, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
480	Termini Imerese « P. Balsamo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
481	Terni « O. Nucula »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
482	Terni, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
483	Tirano « Marinoni »	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1
484	Tivoli, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
485	Tivoli « Cocconari »	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
486	Tolentino	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
487	Torino « Sommeiller »	ind.	1	2	3	—	1	—	—	—	2	—
488	Torino « Valperga »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
489	Torino « Lagrange »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
490	Torino « Giulio »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
491	Torino « Laetitia »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
492	Torino « Piana »	ind.	1	5	4	—	1	—	—	—	2	—
493	Torino, aggr. R. Scuola tec. comm. « P. Boselli »	comm.	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
494	Torino « Regina Elena »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
495	Torino aggr R. Istituto tecnico	ind.	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
496	Torino « Santarosa »	ind.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
497	Torino « Boncompagni »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
498	Torino « Da Feltre »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
499	Torino « Parini »	ind. m.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
500	Torino « Tasso »	ind. alber	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—
501	Torre Annunziata « G. Parini »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
502	Torre del Greco	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
503	Tortona « D. Carbone »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
504	Trani « G. Bovio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
505	Trapani « A. Buscaino Campo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
506	Trento « Bronzetti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
507	Trento, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
508	Treviglio « T. Grossi »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
509	Treviso	ind.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
510	Treviso « Bianchetti »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
511	Treviso, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
512	Trieste « G. Corsi »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
513	Trieste (via Giuliani) « Bergamas »	ind.	1	7	6	—	1	—	—	—	2	—
514	Trieste (via Parini)	ind.	1	3	2	—	1	—	—	—	2	—
515	Trieste « Rismondo »	comm.	1	10	9	1	—	—	—	—	—	—
516	Trino Vercellese	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
517	Udine « Valussi »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
518	Udine, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
519	Umbertide « F. Mavarelli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
520	Urbino « Bramante »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
521	Valdagno	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
522	Valenza « G. B. Comolli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
523	Varallo Sesia « G. Ferrari »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
524	Varese « F. Daverio »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
525	Vasto « G. Rossetti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
526	Velletri « A. Velletrano »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
527	Venezia « Caboto »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istrut. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
528	Venezia « Sanudo »	ind.	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—
529	Venezia « Carriera »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
530	Venezia-Mestre « Bandiera e Moro »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
531	Ventimiglia « C. Cavour »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
532	Vercelli « Lanino Bernardino »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
533	Veroli « Caio Mario »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
534	Verona « Sammicheli »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
535	Verona « Caliari »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
536	Verona, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
537	Viadana « G. Govi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
538	Viareggio	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
539	Vibo Valentia, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
540	Vicenza « Palladio »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
541	Vicenza, aggr. R. Istituto tecnico.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
542	Vigevano « G. Robecchi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
543	Viterbo « F. Orioli »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
544	Vittoria	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	1
545	Vittorio Veneto, aggr. R. Scuola tecnica ind. « L. Da Ponte »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
546	Voghera « G. Plana »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
547	Volterra « G. Inghirami »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
548	Volterra	ind. f.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
549	Zara, aggr. R. Scuola tecnica ind. « Bakmaz »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
550	Zara, aggr. R. Scuola tec. comm. «L. Ziliotto ».	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE . . .		459	952	707	245	109	81	12	83	154	54

(1411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 giugno 1936-XIV - N. 133.

S. U. A. (Dollaro)	12,73	Olanda (Fiorino)	8,583
Inghilterra (Sterlina)	63,85	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	173,67
Svizzera (Franco)	413 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	79,025
Austria (Shilling)	2,384	Id 3,50 % (1902)	75,625
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	55,175
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim 3.50 % 1934	79,15
Cecoslovacchia (Corona)	52,72	Obbl. Venezie 3.50 %	89,225
Danimarca (Corona)	2,855	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,90
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id 15-2-43	91,275
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id 15-12-43	91,30
Norvegia (Corona)	3,1675	Id id 5 % Id 1944	96,725

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(*Omissis*);

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti vacanti di levatrice condotta della provincia di Arezzo, bandito in data 15 maggio 1935-XIII:

1. Giomarelli Gioconda, titoli 20,50, esami 47, totale 67,50.
2. Agricoli Cecilia, titoli 6.65, esami 50, totale 56,65.
3. Rodi Battagli Ermelinda, titoli 9,20, esami 43, totale 52,20.
4. Cherici Natalina, titoli 7,90, esami 44, totale 51,90.
5. Fabbriciani Erminda nei Chierici, titoli 12,50, esami 38, totale 50,50.
6. Porri Eroina, titoli 15, esami 35, totale 50.
7. Pratella Norma, titoli 5,68, esami 44, totale 49,68.
8. Cipolleschi Iolanda, titoli 8,10, esami 41, totale 49,10.
9. Margheri Cesarina, titoli 5, esami 44, totale 49.
10. Meucci Pierina vedova Viciani, titoli 1,50, esami 47, totale 48,50.
11. Mancini Gilada, titoli 6,95, esami 41, totale 47,95.
12. Romanelli Teresa nei Tavanti, titoli 8,10, esami 38, totale 46,10.
13. Pieraccini Margherita, titoli 4,10, esami 41, totale 45,10.
14. Martini Giuditta nei Piomboni, titoli 8,37, esami 35, totale 43,37.
15. Ulivi Renata nei Beatini, titoli 2,25, esami 41, totale 43,25.
16. Martini Vittoria, titoli 8,06, esami 35, totale 43,25.
17. Aretini Zaira nei Borgognini, titoli 7,68, esami 35, totale 42,68.
18. Romanelli Lucia, titoli 6,70, esami 35, totale 41,70.

Arezzo, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PIETRABISSA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(*Omissis*).

Dichiara:

Le sottoscritte, partecipanti al concorso ai posti vacanti di levatrice condotta per la provincia di Arezzo, vincitrici del concorso stesso, per i posti per ciascuna di esse a fianco indicati, bandito in data 15 maggio 1935-XIII:

1. Giomarelli Gioconda. — S. Giovanni Valdarno, 2ª Condotta ostetrica.
2. Agricoli Cecilia. — Bibbiena, Condotta di Soci.
3. Rodi Battagli Ermelinda. — Terranuova Bracciolini, 2ª Condotta ostetrica.
4. Cherici Natalina. — Cavriglia, Condotta del Capoluogo.
5. Fabbriciani Erminda. — Anghiari, Condotta ostetrica unica.
6. Porri Eroina. — Cavriglia, Condotta di Castelnuovo.
7. Pratella Norma. — Cavriglia, Condotta di Meleto.
8. Cipolleschi Iolanda — Castel Focognano, 2ª Condotta ostetrica.
9. Margheri Cesarina. — Cortona, Condotta di Camucia.
10. Meucci Pierina. — Castiglion Fiorentino, Condotta urbana.
11. Mancini Gilda. — Civitella della Chiana, Condotta di Civitella.
12. Romanelli Teresa. — Foiano della Chiana, prima Condotta ostetrica.
13. Pieraccini Margherita. — Montemignaio, Condotta ostetrica unica.

Arezzo, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

(2306) *Il prefetto*: PIETRABISSA.

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale dei concorsi ai posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1. Gola Maria, titoli 13,75/50, esami 49/50 = 62,75/100;
2. Rosso Caterina, titoli 10,62/50, esami 50/50 = 60,62/100;
3. Volpengo Caterina, titoli 12,50/50, esami 48/50 = 60,50/100;
4. Brizio Maria Maddalena, titoli 8,12/50, esami 49/50 = 57,12/100;
5. Busso Margherita, titoli 10/50, esami 45/50 = 55/100;
6. Cattaneo Carlotta, titoli 12,50/50, esami 42/50 = 54,50/100;
7. Varaldo Serafina, titoli 8,75/50, esami 45/50 = 53,75/100;
8. Chiabrando Maria, titoli 7,12/50, esami 46/50 = 53,12/100;
9. Torriani Natalina, titoli 2,25/50, esami 50/50 = 52,25/100;
10. Ravinale Maria, titoli 6,50, esami 46/50 = 52/100;
11. Bertinetti Prospera, titoli 3,12/50, esami 48/50 = 51,12/100;
12. Rivella Lodovica, titoli 5/50, esami 46/50 = 51/100;
13. Barucco Ada, titoli 5,62/50, esami 45/50 = 50,62/100;
14. Beata Caterina, titoli 5,62/50, esami 45/50 = 50,62/100;
15. Cattaneo Anna, titoli 8,75/50, esami 40/50 = 48,75/100;
16. Delfino Marianna, titoli 4,37/50, esami 44/50 = 48,37/100;
17. Accossato Luigia, titoli 8,12/50, esami 40/50 = 48,12/100;
18. Borgogno Rosa, titoli 5,62/50, esami 42/50 = 47,62/100;
19. Paschera Lidia, titoli 1,25/50, esami 46/50 = 47,25/100;
20. Brugnoli Maria, titoli 1,87/50, esami 45/50 = 46,87/100;
21. Galifi Margherita, titoli 4,37/50, esami 42/50 = 46,37/100;
22. Raimondo Cecilia, titoli 3,12/50, esami 42/50 = 45,12/100;
23. Bottero Fiorentina, titoli 5/50, esami 40/50 = 45/100;
24. Collini Teresa, titoli 1,87/50, esami 42/50 = 43,87/100;
25. Finello Emma, titoli 6,50/50, esami 35/50 = 41,50/100;
26. Paggin Teresa, titoli 1,25/50, esami 40/50 = 41,25/100;
27. Pomba Caterina, titoli 5,62/50, esami 35/50 = 40,62/100;
28. Merlati Anna Maria, titoli 2,50/50, esami 38/50 = 40,50/100;
29. Gambino Maria, titoli 5/50, esami 35/50 = 40/100.

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PEROTTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto Prefettizio pari data e numero del presente, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 31 maggio 1935 le seguenti ostetriche che sono, quindi, designate per la nomina nelle condotte a fianco indicate, in conformità al posto occupato in graduatoria e la dichiarazione di presenza a suo tempo esposta:

1. Gola Maria - Bra.
2. Rosso Caterina - Borgo S. Dalmazzo.
3. Volpengo Caterina - Mondovì.
4. Brizio Maria Maddalena - Cavallermaggiore.
5. Busso Margherita Sommariva Bosco.
6. Cattaneo Carlotta - Roccavione.
7. Varaldo Serafina S. Vittoria d'Alba.
8. Chiabrando Maria - Manta.
9. Torriani Natalina - Saluzzo.
10. Ravinale Maria - Bagnasco.
11. Bertinetti Prospera - Benevagienna.
12. Rivella Lodovica - Carrù.
13. Barucco Ada - Monasterolo Savigliano.
14. Cattaneo Anna Maria - Venasca.
15. Accossato Luigia - Pianfei.
16. Borgogno Rosa - Marene.
17. Paschera Lidia - Savigliano (Levaldigi).
18. Brugnoli Maria - Castiglione Tinella.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato, unitamente a quello di cui si fa mensione in narrativa, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

(2603) *Il prefetto*: PEROTTI.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a 6 posti di levatrice condotta, vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso.

Graduatoria delle concorrenti.

1. Biffoli Ada nei Falli, titoli 16,87, esami 44, totale 60,87.
2. Gigli Rosina, titoli 10,56, esami 50, totale 60,56.
3. Agresti Zelinda, titoli 19,44, esami 38, totale 57,44.
4. Elmi Ione, titoli 9,75, esami 47, totale 56,75.
5. Parrini Palmira titoli 4,68, esami 50, totale 54,68.
6. Valmori Teresa, titoli 8,37, esami 46, totale 54,37.
7. Riccò Romelia, titoli 12, esami 41, totale 53.
8. Lulli Natalina, titoli 11,11, esami 41, totale 52,11.
9. Nagaritti Agata nei Verdiani, titoli 16,18, esami 35, totale 51,18.
10. Poggi Umiliana, titoli 7, esami 44, totale 51.
11. Donati Erminia nei Culati, titoli 9,68, esami 41, totale 50,68.
12. Iacopini Elisa, titoli 0,50, esami 50, totale 50,50.
13. Pratella Norma, titoli 5,68, esami 44, totale 49,68.
14. Margheri Cesarina, titoli 5, esami 44, totale 49.
15. Messeri Fosca nei Zazzeri, titoli 10,87, esami 38, totale 48,87.
16. Meucci Pierina vedova Viciani, titoli 1,50, esami 47, totale 48,50.
17. Paladini Giulia, titoli 3,62, esami 44, totale 47,62.
18. Salvischiani Odetta, titoli 6,31, esami 41, totale 47,31.
19. Becucci Annita, titoli 5,81, esami 41, totale 46,81.
20. Brunetti Angiolina, titoli 2,12, esami 44, totale 46,12.
21. Innocenti Guerri Rosa, titoli 5, esami 41, totale 46.
22. Butelli Ede nei Ferracani, titoli 10,68, esami 35, totale 45,68.
23. Larucci Vetulia, titoli 1, esami 41, totale 42.
24. Boni Giuseppina nei Paoli, titoli 5, esami 35, totale 40.
25. Mannucci Ortensia, titoli 1,50, esami 38, totale 39,50.
26. Faci Adriana, titoli 2,25, esami 35, totale 37,25.
27. Massarelli Agnese nei Pacini, titoli 1, esami 35, totale 36.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei comuni di Carmignano, Fiesole, Fucecchio, Montespertoli, Palazzuolo di Romagna e Signa.

Firenze, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MARZANO.

IL PREFETTO

Veduto il proprio decreto di pari data e numero, col quale approva la graduatoria generale delle concorrenti a 6 posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a 6 posti di ostetriche per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Biffoli Ada nei Falli. — Condotta di Caldine.
Gigli Rosina. — Condotta di S. Mauro a Signa.
Elmi Ione. — Condotta di Fucecchio.
Valmori Teresa. — Condotta di Montespertoli.
Riccò Romelia. — Condotta di Carmignano.
Poggi Umiliana. — Condotta di Palazzuolo di Romagna.

Firenze, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

(2605) *Il prefetto*: MARZANO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.